

Accordo per rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini per la provincia di Verona 12 dicembre 2006

Oggi 14 dicembre 2012, in Verona, presso la sede di Ance Verona Costruttori Edili in via Teatro Filarmonico n. 5, si sono incontrati Ance Verona Costruttori edili, rappresentata dal Presidente ing. Fortunato Serpelloni, dal Vice Presidente con delega ai rapporti sindacali, geom. Alberto Guerra, il geom. Pietro Aloisi, il sig. Giancarlo Begnoni, il geom. Velentino Reuben Fedrigo, il sig. Giuseppe Frontera, l'ing. Luca Mantovani, il sig. Enrico Ruffo, il rag. Antonio Savio, il sig. Stefano Stanghellini, l'ing. Francesco Tieni e il geom. Carlo Trestini, assistiti dal direttore dott. Alberto Sandri e dal sig. Maurizio Stoppa

e, in ordine alfabetico,

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L.-U.I.I. – della provincia di Verona rappresentata dal segretario provinciale, il sig. Cesare Valbusa, il sig. Saverio Alberti, la sig.a Annalisa Barbeta, il sig. Pietro De Angelis e il sig. Daniele Magri;

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A.-C.I.S.L. della provincia di Verona rappresentata dal segretario provinciale, il sig. Mario Ortombina, il sig. Giuseppe Amato, la sig.a Michela Benati, il sig. Samuele De Carli, il sig. Giorgio Roman, il sig. Gabriele Zaccaria e il sig. Davide Zardini;

- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie ed Estrattive – F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. della provincia di Verona rappresentata dal segretario provinciale, il sig. Stefano Facci, il sig. Mariano Albanese; il sig. Renzo Brocco e il sig. Nicola Spadavecchia;

(d'ora in poi tutte assieme Parti Sociali territoriali)

per la stipula dell'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini per la provincia di Verona 12 dicembre 2006 integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 18 giugno 2008 così come modificato con l'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010.

1

Riorganizzazione e omogeneizzazione sistema prestazioni Cassa Edile di Verona - Contributo spese scolastiche per scuola primaria

Le Parti Sociali Territoriali, convengono sul perdurare della crisi che sta attraversando il settore edile e nel conseguente calo di risorse economiche da parte del sistema.

In questa situazione di criticità, Le Parti Sociali territoriali convengono sull'avvio della predisposizione di un progetto di riorganizzazione e omogeneizzazione del sistema delle prestazioni della Cassa Edile di Verona.

Con questo obiettivo, più confacente alle esigenze dei lavoratori edili gravati dalla crisi, viene prevista la sostituzione in via sperimentale della prestazione Cassa Edile di Verona soggiorni estivi a partire dall'anno 2013. In sostituzione viene introdotta la prestazione - contributo per le spese scolastiche per la scuola primaria - che sarà pari a 100,00 euro per ogni figlio frequentante. Le parti si incontreranno alla fine del primo esercizio, entro marzo 2014, per verificare la sostenibilità della nuova prestazione e per modularla sulla base degli eventuali scostamenti riscontrati.

Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale – (R.L.S.T.)

Per quanto riguarda il Rappresentante dei Lavoratori Sicurezza Territoriale si rimanda a quanto già previsto nell'Accordo del 31 marzo 2010.

Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R.

Anche in conformità alle previsioni contenute negli artt. 12, 38 e 46 dell'accordo nazionale 19 aprile 2010 di rinnovo del C.C.N.L. 18 giugno 2008 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, Ance Verona Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Verona è concordata l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della provincia di Verona e a livello aziendale.

A tal fine vengono utilizzati a livello provinciale, i seguenti 4 indicatori/parametri previsti dall'accordo nazionale del 19 aprile 2010 di rinnovo del C.C.N.L. 18 giugno 2008 per i dipendenti delle imprese edili ed affini:

1. numero lavoratori iscritti presso la Cassa Edile di Verona;
2. monte salari denunciato presso la Cassa Edile di Verona;
3. ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Verona;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni della provincia di Verona individuato dall'Istat.

[Area containing multiple handwritten signatures in black and blue ink.]

Le Parti Sociali territoriali determinano le modalità di computo del numero dei lavoratori iscritti, del monte salari e delle ore denunciate alla Cassa Edile di Verona.

Le Parti Sociali territoriali, procederanno ad individuare annualmente con specifico atto, l'indicatore/parametro provinciale di propria competenza per la determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) correlata all'effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi.

Le Parti sociali territoriali, per determinare annualmente l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, procederanno al raffronto dei cinque indicatori/parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Ai fini delle verifiche annuali, il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente sono composti di anni solari e ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento verrà preso in considerazione quale ultimo anno di riferimento quello che abbia dati relativi ai cinque indicatori che siano attuali e rappresentativi della situazione congiunturale del settore.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è riconosciuto e determinato qualora dovesse risultare una variazione pari e/o positiva per almeno due degli indicatori/parametri considerati.

Le Parti Sociali Territoriali concordano i seguenti importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinati a livello provinciale per gli anni 2012 e 2013 per gli operai, impiegati, e per apprendisti operai ed impiegati, nella misura oraria riportata nella tabella di seguito, qualora, dal raffronto del triennio di riferimento e quello immediatamente precedente, dovesse risultare una variazione pari e/o positiva di almeno due degli indicatori/parametri considerati.

7° livello – Quadro	0,148
7° livello	0,148
6° livello	0,133

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten scribble

Handwritten scribble

Large handwritten scribbles and signatures at the bottom of the page

5° livello	0,111
4° livello	0,103
3° livello	0,096
2° livello	0,086
1° livello	0,074

Le Parti Sociali territoriali si incontreranno entro il mese di dicembre di ciascun anno per la verifica degli indicatori/parametri ai fini della eventuale conferma dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura oraria riportata nelle tabelle del presente accordo. Il verbale di verifica degli indicatori/parametri provinciali fa parte integrante del presente accordo.

A livello aziendale ogni impresa procederà, al raffronto dei 2 seguenti parametri aziendali nel triennio di riferimento rispetto a quello immediatamente precedente come indicati a livello provinciale e, ai fini dell'erogazione di tale premio nella misura massima oraria stabilita in via definitiva a livello provinciale, tali indicatori/parametri dovranno avere entrambi una variazione pari e/o positiva:

- ore lavorate relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili anche diverse dalla Cassa Edile di Verona;
- volume d'affari IVA, rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali I.V.A. dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile di Verona, sarà rappresentato dalle ore ordinarie lavorate, anche da apprendisti impiegati, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

Qualora solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali risulti positivo nel confronto triennale, l'impresa provvederà ad erogare l'E.V.R. esclusivamente nella misura del 50% della misura oraria stabilita in via definitiva a livello provinciale:

7° livello – Quadro	0,074
7° livello	0,074

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.]

6° livello	0,067
5° livello	0,056
4° livello	0,052
3° livello	0,048
2° livello	0,043
1° livello	0,037

L'impresa non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe negative.

L'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione nella misura oraria stabilita in via definitiva a livello provinciale dovrà essere erogato nelle situazioni indicate nei precedenti commi, per gli operai, gli impiegati, gli apprendisti operai ed apprendisti impiegati, per le ore ordinarie mensili lavorate ed equiparate e per un massimo di 12 mensilità.

Per l'anno 2012 l'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sarà calcolato sulle ore ordinarie mensili lavorate ed equiparate dal 1° luglio al 31 dicembre 2012 e verrà corrisposto in un'unica soluzione con la busta paga relativa al mese di gennaio 2013. L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza dell'anno 2013 verrà corrisposto con la busta paga di gennaio 2014.

Ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile nel singolo mese, oltre alle ore ordinarie lavorate sono equiparate esclusivamente le ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda e le ore di infortunio sul lavoro.

Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione nel mese della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile.

L'impresa che dal raffronto del triennio di riferimento rispetto al triennio precedente abbia come risultato entrambi oppure un solo Indicatore/parametro aziendale negativo (vedi situazioni sopra descritte) dovrà attivare la seguente procedura:

[Area containing numerous handwritten signatures and initials in blue ink.]

- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile di Verona, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento; solo in fase di prima applicazione, per l'anno 2012, la dichiarazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2013.

- le Organizzazioni sindacali territoriali, tramite verifica delle autodichiarazioni pervenute in Cassa Edile, potranno richiedere un confronto con l'impresa e l'Associazione datoriale a cui è iscritta, per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

L'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Le imprese costituite nel triennio precedente dovranno erogare l'E.V.R. nella misura del 50% degli importi orari definiti nelle tabelle del presente accordo non avendo gli elementi per il raffronto del triennio di riferimento rispetto quello precedente.

Le Parti Sociali Territoriali convengono che tutti le informazioni utili ai fini dell'applicazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), quale nuovo premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della provincia di Verona e a livello aziendale saranno pubblicati sul sito internet di Ance Verona e della Cassa Edile di Verona:

- il periodo di decorrenza e di validità delle predette corresponsioni;

- l'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale, da corrispondersi da parte delle imprese, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi pari o positive (vedi verbale verifica indicatori/parametri allegato);

